



COMUNE di CESENA

Settore Cultura e Pubblica Istruzione

Servizio Sport, Turismo e tempo libero

Piazza del Popolo n° 10 telefono 0547-356327 telefax .0547-356393

OGGETTO: Capitolato Speciale d'Appalto

SERVIZI	
GESTIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT-R) PER IL PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2013 FINO AL 31 OTTOBRE 2017	
CIG: 52360637DF	

Il R.U.P.

Dott.ssa Monica Esposito

Il Dirigente

Dott.ssa Monica Esposito

Cesena, 16 luglio 2013

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

Riferimenti normativi	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 - Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio.....	4
Art. 3 - Durata.....	6
Art. 4 - Importo dell'appalto.....	6
Art. 5 - Quinto d'obbligo e Varianti.....	6
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 7 - Cessione di contratto e di credito.....	7
Art. 8 - Domicilio dell'Appaltatore e referenti.....	7
Art. 9 - Cauzioni e garanzie	7
Art. 10 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore. Clausola sociale.....	7
Art. 11 - Garanzia assicurativa.....	8
Art. 12 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).....	8
Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto	9
Art. 14 - Corrispettivo e modalità di pagamento	9
Art. 14 BIS - Ritenute e Svincolo	10
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	10
Art. 16 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.....	11
Art. 17 - Penali.....	11
Art. 18 - Subappalto.....	12
Art. 19 - Sospensione e ripresa del contratto.....	12
Art. 20 - Varianti	12
Art. 21 - Determinazione nuovi prezzi	12
Art. 22 - Adeguamento dei prezzi	12
Art. 23 - Certificato di ultimazione delle prestazioni	13
Art. 24 - Verifica di conformità	13
Art. 25 - Risoluzione del contratto	13
Art. 26 - Definizione delle controversie	14
Art. 27 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell' Appaltatore	14
Art. 28 - Riservatezza	14

Riferimenti normativi:

Ai fini del presente Capitolato Speciale si intendono:

- D.Lgs. 163/2006, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. n. 81/2008, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 123/2004, il Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004 n. 123 “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste”
- Legge n. 136/2010, la Legge 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 217 del 07.12.2010, la Legge 217 del 17.12.2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall’art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266, dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 90 del D.lgs. 81/08 nonché dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- RD n. 2440 del 18 novembre 1923 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”
- Dlgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- D.P.R. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
- L.R. n.7/98, “Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica”
- LR 7/2003, “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici”
- Del. Giunta Reg. 20/06/2005 n. 956 “Definizione standard minimi e degli standard di qualità dei servizi di accoglienza ed informazione turistica - Attuazione art. 14, L.R. 7/98 e art. 21 L.R. 7/03”

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei servizi di informazione e Accoglienza turistica (**IAT-R**) del Comune di Cesena.

Art. 2 - Descrizione dell'appalto e modalità di espletamento del servizio

Comma A. L'appalto ha per oggetto la gestione di servizi turistici d'informazione, accoglienza, promozione, organizzazione di eventi e prenotazione alberghiera da svolgersi nelle sedi stabilite dall'Amministrazione Comunale di Cesena.

In particolare oggetto della gara sono:

- 1) informazioni turistiche: servizio d'informazione, accoglienza e orientamento per i turisti, visitatori e operatori turistici; diffusione di materiale promozionale presso altri Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica della Provincia di Forlì-Cesena o delle Province limitrofe;
- 2) coordinamento, progettazione grafica ed editoriale, redazione dei testi e assistenza alla realizzazione e stampa di materiale promozionale cartaceo, informatico e audiovisivo;
- 3) progettazione, gestione e commercializzazione di pacchetti turistici, iniziative di promozione turistica e servizio di prenotazione alberghiera (ai sensi art. 5 della Del. Giunta Reg. 20/06/2005 n. 956 di attuazione art. 14 L.R. n. 7/1998 e art. 21 L.R. 07/2003);
- 4) attività di guida turistica nei termini e alle condizioni previste nel presente capitolato;
- 5) partecipazione a fiere, mostre o altre iniziative di promozione turistiche, nei termini e alle condizioni previste nel presente capitolato;
- 6) ricerca di rapporti di sponsorizzazione a supporto di eventi o iniziative straordinarie, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma H;
- 7) gestione del Sistema Informativo per il Turista della Regione Emilia-Romagna per il comune di Cesena e i comuni con esso convenzionati di Longiano e Montiano, di cui alla convenzione stipulata con Del. C.C. n. 19 del 04/04/2013 (per la durata sino al 30/4/2015);
- 8) coordinamento dei rapporti di collaborazione con associazioni sindacali e imprenditoriali di operatori economici nel settore turistico e con altri enti pubblici e privati;
- 9) eventuale attività di vendita di prodotti tipici e/o souvenir essendo in possesso delle necessarie posizioni amministrative e fiscali.

Comma B. I servizi, nel loro complesso, devono rispondere alla necessità di fornire un'adeguata informazione e accoglienza ai turisti e visitatori e a valorizzare l'offerta turistica del territorio di competenza. Allo scopo essi saranno dotati di ogni strumento necessario (telefonico, telematico, informatico, televisivo e umano) e verranno attuate iniziative utili al fine di facilitare e rendere più interessante la visita turistica alla città di Cesena e ai comuni del Comprensorio cesenate o limitrofi, che aderiscano a specifici accordi in tal senso con il Comune di Cesena.

Le attività operative comprendono sinteticamente:

attività di front-office:

- a) informazioni e risposte sulle materie di specifica competenza, prenotazioni e vendita di materiale turistico e gadget;
- b) gestione di materiali in distribuzione;
- c) consultazione e utilizzo di banche-dati;
- d) gestione uffici (riordino, aggiornamento delle informazioni sui diversi supporti operativi, apertura e chiusura dei locali);
- e) rilevazione statistica dell'utenza e del gradimento della qualità dei servizi offerti.

attività di back-office:

- a) raccordo con il Servizio Cultura, con la Dirigenza di riferimento e con i settori comunali che possono interloquire con i servizi dello IAT;
- b) attività di studio e ricerca sulle materie di specifica competenza;
- c) implementazione di dati per banche-dati e attività di aggiornamento delle stesse;
- d) collaborazione alla produzione di materiale cartaceo, informatico e audiovisivo.

attività di progettazione e gestione di offerte turistiche:

- a) progettazione di pacchetti e percorsi turistici;
- b) attività di guida turistica e accompagnamento nei percorsi turistici;
- c) organizzazione e gestione degli spazi espositivi del Comune di Cesena in fiere, mostre o altre iniziative di promozione turistica;
- d) Servizi di bici service.

L'Appaltatore provvede alla gestione di tali servizi con personale dotato dei necessari requisiti di professionalità di cui al successivo comma D, con almeno due operatori a tempo pieno, per l'intera durata contrattuale, **che devono garantire sia l'apertura al pubblico (*front office*), sia il servizio di *back office*, sia l'attività di progettazione.**

L'orario di apertura al pubblico (*front office*) previsto per l'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.- R) di Cesena è di **almeno 36** ore settimanali, da lunedì a domenica, articolato sia nelle ore mattutine sia in quelle pomeridiane secondo il calendario annuale comunicato dalla Giunta Comunale.

Eventuali necessità, oltre ai periodi di ferie o malattia, di sostituire gli addetti dovranno essere concordate con il responsabile di riferimento del Comune di Cesena.

Comma C. L'Appaltatore opererà secondo le modalità e i programmi di funzionamento dei servizi adottati dall'Amministrazione Comunale così come stabilito nel presente capitolato.

In particolare, l'Amministrazione Comunale determina:

- gli indirizzi programmatici, le finalità e i contenuti dei servizi;
- gli orari dei servizi e la loro eventuale modifica;
- i programmi di attività dei servizi;
- eventuali momenti di formazione del personale impiegato sulle materie oggetto del servizio;
- momenti di controllo e verifica della qualità dei servizi erogati;
- l'organizzazione della partecipazione a manifestazioni, fiere o eventi d'interesse turistico.

L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere in grado l'Appaltatore di svolgere correttamente i servizi sopra specificati, collaborando a fornire i relativi strumenti.

Comma D. L'Appaltatore provvede alla gestione del servizio con personale dotato dei necessari requisiti di professionalità e qualificato, che deve possedere il diploma di scuola media superiore, conoscere almeno due lingue straniere tra cui la lingua inglese, ed essere in grado di operare con gli strumenti informatici e telematici. Dovrà inoltre possedere conoscenza dei luoghi di interesse turistico del territorio cesenate, conoscere le pubblicazioni turistiche di Cesena e del territorio cesenate ed essere in grado di fornire informazioni turistiche di diverso tipo.

L'impresa appaltatrice entro 20 giorni dall'inizio delle attività dovrà comunicare per iscritto al Dirigente del settore Cultura e Pubblica Istruzione i nominativi e i curricula delle persone assegnate ai servizi del presente appalto e tutte le successive eventuali sostituzioni.

Le prestazioni devono essere svolte in stretta integrazione e in rapporto alla più complessiva organizzazione dell'insieme delle attività di promozione turistica intraprese dall'Amministrazione Comunale.

In particolare, l'impresa appaltatrice si obbliga:

- 1) a garantire la presenza e la prestazione professionale dei propri operatori nel numero programmato e negli orari stabiliti dal Responsabile competente;
- 2) a garantire la continuità dei servizi prestati e il rispetto della puntualità degli orari di servizio, assicurando la presenza continuativa degli operatori;
- 3) a garantire la sostituzione del personale impiegato in caso di malattia, maternità, o altri impedimenti motivati in accordo con il dirigente del Settore Cultura e Pubblica Istruzione, con personale che soddisfi i requisiti sopra richiesti;
- 4) ad assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nel servizio in questione, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza, sicurezza ecc.;
- 5) a garantire che gli operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato e il segreto professionale;
- 6) a sostituire il personale che, in base a valutazione motivata del Dirigente del Settore Cultura e Pubblica Istruzione, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate;

- 7) ad acconsentire che gli operatori impiegati nel servizio partecipino in orario di lavoro a momenti di aggiornamento professionale in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- 8) a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione riassuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, contenente la tipologia dell'utenza servita, la tipologia dei servizi richiesti e il gradimento della qualità dei servizi offerti da parte dell'utenza;

Comma E. Oltre all'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di almeno 36 ore settimanali, previsto al comma B del presente articolo, l'Appaltatore dovrà garantire l'organizzazione e la gestione dello spazio espositivo in tre fiere o altre manifestazioni di promozione turistica (con la presenza di almeno due addetti) e la gestione di venti visite guidate alla città di Cesena o al territorio dei comuni convenzionati, in un anno, per una mezza giornata (4 ore circa) o di dieci visite per una giornata intera.

Comma F. Il soggetto affidatario del servizio non può pubblicizzare esternamente con insegna o altri materiali la propria presenza all'interna dell'Ufficio di Informazione Turistica.

Comma G. Può essere consentito all'Appaltatore di svolgere all'interno dei servizi attività, anche foriere di utile, di modesta entità, come vendita di gadget, purché autorizzate dall'Amministrazione Comunale e compatibili con il servizio oggetto del presente capitolato.

Comma H. È facoltà dell'Appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, ovvero in seguito durante l'effettuazione del servizio, proporre progetti e interventi di sponsorizzazione finalizzati a reperire ulteriori risorse finanziarie da destinare ai servizi oggetto del presente capitolato. Le eventuali risorse derivanti da sponsorizzazioni saranno introitate dall'Amministrazione Comunale di Cesena e ad esse si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con delibera n. 30 del 25/2/2010 e successive modifiche e integrazioni. Non verranno ammessi interventi di sponsorizzazione esclusi ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con delibera n. 30 del 25/2/2010 e successive modifiche e integrazioni. Le proposte e gli interventi di sponsorizzazione proposti successivamente all'offerta, durante l'effettuazione del servizio, dovranno essere preventivamente e formalmente approvati dall'Amministrazione Comunale di Cesena.

Art. 3 - Durata

L'appalto ha la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 1-11-2013 fino al 31-10-2017 con possibilità di rinnovo per i successivi due anni ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b del Dlgs 163/2006.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, entro la data di scadenza, nelle more della successiva procedura di aggiudicazione, la facoltà di prorogare il contratto per un periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

Art. 4 - Importo dell'appalto

L'importo del servizio posto a base di gara, è pari a € 70.248,00 l'anno, per un importo complessivo per tutta la durata dell'appalto (1° novembre 2013 – 31 ottobre 2017) definito in € 280.992,00 Iva esclusa

Art. 5 - Quinto d'obbligo e Varianti

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 il Comune di Cesena potrà apportare una variazioni delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo.

In caso di riduzione, il corrispettivo subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati servizi in aumento, l'integrazione del corrispettivo sarà determinato previa fissazione dei servizi che dovranno essere eseguiti e qualora l'attività sia quantificabile in ore di lavoro il compenso riconosciuto sarà definito sulla base del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, oppure, se applicabile all'appaltatore,

del costo medio orario del lavoro delle cooperative del settore, con riferimento ad operatori di sesto livello, come indicato nell'ultima tabella provinciale pubblicata e in corso di validità. Qualora l'attività da eseguire non sia invece quantificabile in ore di lavoro, il corrispettivo sarà determinato in contraddittorio fra le parti.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:

- a. il presente Capitolato Speciale
- b. il DUVRI
- c. il bando di gara
- d. l'offerta dell'Appaltatore (economica e progettuale / tecnica)

Art. 7 - Cessione di contratto e di credito

A pena di nullità, è vietato all'Appaltatore aggiudicatario cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 51 del Dlgs. 163/2006 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 8 - Domicilio dell'Appaltatore e referenti

L'Appaltatore dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione Appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o, in caso di mancato possesso della PEC, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax, ove non l'abbia già fatto in sede di procedura di affidamento.

L'Appaltatore deve comunicare altresì all'Amministrazione comunale il nominativo del Responsabile del presente appalto, il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'Appaltatore deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica e il riferimento telefonico di un sostituto.

Art. 9 - Cauzioni e garanzie

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l'Appaltatore aggiudicatario deve presentare una cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte della fornitura/del servizio pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. stesso. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva dovrà essere obbligatoriamente predisposta sulla base dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e allegata scheda tecnica tipo 1.2 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123.

Nel caso di consegna anticipata del servizio rispetto alla stipulazione del contratto, in deroga all'art. 2 lettera a) dello Schema Tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", l'efficacia della cauzione definitiva deve decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Così come previsto dall'art. 75 comma 4 e dall'art. 113 comma 2 del Dlgs. 163/06 le suddette garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

L'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore. Clausola sociale

Comma A. L'Appaltatore è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà assicurare nei riguarda dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni

previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

Comma B. Clausola sociale. Per l'esecuzione del presente appalto, l'Aggiudicatario avrà l'obbligo, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, di assorbire e utilizzare prioritariamente lavoratori, qualora disponibili, che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, secondo quanto ipotizzato in sede di gara, motivando eventualmente le oggettive ragioni esistenti in caso di discostamento da tali previsioni.

Art. 11 - Garanzia assicurativa

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al Comune di Cesena o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Cesena da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

È obbligo dell'Appaltatore di stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto.

In alternativa alla stipula della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico dell'Appaltatore.

La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dall'Appaltatore prima dell'inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta al Direttore dell'Esecuzione del contratto prima dell'inizio del servizio.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Cesena potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

Art. 12 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

In merito alla presenza di rischi da interferenze, come da art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, si precisa che è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto: viste le modalità e tipologie delle prestazioni oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Il DUVRI forma parte integrante del presente atto ed è allegato al contratto d'appalto, potrà essere aggiornato dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità.

Resta fermo l'obbligo per l'Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere alle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto in seguito a consegna che risulterà da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta sottoscrizione, ai sensi dell'art. 302, 303 e 304 del DPR 207/2010.

L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/06, come previsto dall'art. 302 commi 2 e 3 DPR 207/2010.

Così come previsto dall'art. 303 comma 1 del DPR 207/2010, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora non vi adempia l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 14 - Corrispettivo e Modalità di pagamento

Comma A. Il corrispettivo complessivo che l'Amministrazione comunale pagherà all'Appaltatore sarà determinato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

Comma B. L'importo di aggiudicazione sarà sottoposto, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, a revisione periodica, con le modalità di cui al successivo art. 22 "adeguamento dei prezzi".

Comma C. Il pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione dei servizi avverrà, con le modalità previste dalla normativa, anche secondaria vigente in materia, nonché dal presente atto, in rate trimestrali, ciascuna in misura di $\frac{1}{4}$ (una quarto) dell'importo annuale dovuto.

Comma D. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

Comma E. L'Appaltatore si obbliga a presentare un rendiconto trimestrale di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento. Il rendiconto deve essere verificato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Qualora il Responsabile dell'esecuzione del contratto lo ritenesse necessario, può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della documentazione. L'Appaltatore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile dell'esecuzione del contratto che deve verificare il rendiconto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

Comma F. L'importo netto di ciascuna fattura dovrà essere ridotto dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), ai fini della ritenuta di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010. Ove siano previste più fatture nel corso dell'anno contrattuale, la ritenuta può essere complessivamente effettuata, per l'intero 0,50% maturato, unicamente al momento dell'emissione dell'ultima fattura dell'anno suddetto. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore deve contenere il riferimento all'oggetto del contratto, al singolo Ordinativo e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

Comma G I pagamenti saranno effettuati, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, entro gg. 60 dalla verifica del rendiconto di cui al punto 5 previa acquisizione del DURC.

Comma H. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'Appaltatore appaltatore.

Comma 1. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano agli operatori economici aggiudicatari, gli interessi moratori. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Art. 14 BIS – Ritenute e Svincolo

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte della stazione appaltante del “certificato di verifica di conformità” (art. 322 del D.P.R. n° 207) o dell’“attestazione di regolare esecuzione” (art.325 D.P.R. n° 207), previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore e dei subappaltatori di cui allo specifico contratto col Comune di Cesena, esperita la procedura di legge richiesta, il Comune trattiene le somme sui pagamenti in corso di esecuzione, e qualora la situazione di ritardo immotivato permanga il Comune provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, utilizzando le somme trattenute, al momento del saldo finale.

Nel caso vengano contestate all'Appaltatore inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali, di cui all'art. 17, per le quali sia instaurato il processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alla penale contestate. In tali casi i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Comune di Cesena sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG (Codice Identificativo Gara).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. L'Appaltatore dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Art. 16 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Il Comune di Cesena verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

Il Comune di Cesena, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.

Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato l'Appaltatore sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuta ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze e inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

Art. 17 - Penali

Qualora si verificassero, da parte dell'Appaltatore, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, fatti comunque salvi i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penalità:

- a) chiusura o sostanziale inattività del servizio causata da mancata sostituzione degli addetti: € 500,00 (cinquecento//00) al giorno.
- b) inosservanza degli orari di servizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 25,00 (venticinque//00) per ogni mancanza.
- c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): da € 50,00 (cinquanta//00) a € 250,00 (duecentocinquanta//00) per singolo avvenimento, secondo la gravità. In caso di recidiva le penalità di cui al comma precedente sono aumentate del 50%.

L'ammontare delle penalità accumulate sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio resesi necessarie per inadempienza dello stesso.

Si rimanda all'art. 25 per ogni altra clausola di risoluzione del contratto.

Resta salvo il diritto del Comune di Cesena al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare compresa la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Appaltatore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune di Cesena ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Per ottenere il pagamento delle penalità, l'Amministrazione Comunale può rivalersi, mediante trattenuta, sui

crediti della Appaltatore in sede di verifica e conseguente di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'appaltatore dovessero derivare.

Art. 18 – Subappalto

Non è consentito il subappalto.

Art. 19 - Sospensione e ripresa del contratto.

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dall'Amministrazione comunale nei casi e con le modalità previste dall'art. 308 del DPR 207/2010 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore.

Art. 20 – Varianti

Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 in materia di aumento delle prestazioni sino al quinto del corrispettivo ai sensi dell'art 11 del R.D. n° 2440/1923, il Comune di Cesena potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 4 "importo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Il Comune di Cesena, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 4 "importo" del contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per le varianti di cui sopra sarà sottoscritto apposito atto di sottomissione (entro il limite di 1/5 dell'importo contrattuale) o atto aggiuntivo al contratto principale (oltre il limite di 1/5), che dovrà in tale caso essere approvato con apposito provvedimento da parte della stazione appaltante.

Art. 21 - Determinazione nuovi prezzi

Se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendessero necessarie prestazioni non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi, si procederà, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla determinazione dei nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 22 - Adeguamento dei prezzi

La revisione dei prezzi è regolata dall'art. 115 del Dlgs. 163/06 e s.m. e i.

Per tutto il primo anno, a partire dalla data avvio dell'esecuzione del contratto, i prezzi rimarranno fissi e invariabili e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della variazione intervenuta nel corso dello stesso anno iniziale.

A decorrere dal secondo anno, con cadenza annuale, previa istanza motivata dell'affidatario e dopo apposita istruttoria condotta dal Dirigente Responsabile, si provvederà all'adeguamento dei prezzi.

Per il calcolo degli aggiornamenti dei prezzi, qualora non siano disponibili i costi standardizzati di cui all'art. 7 comma 4, lettera c) e comma 5 del D.lgs. 163/06, si farà riferimento alla percentuale di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) per l'anno solare precedente.

Art. 23 - Certificato di ultimazione delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, l'Amministrazione comunale effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'art. 304 comma 2 del DPR 207/2010.

Art. 24 - Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. da 313 a 324 del DPR 207/2010.

La verifica di conformità sarà avviata entro 5 giorni dall'ultimazione delle prestazioni così come attestata dal certificato di ultimazione delle prestazioni.

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra indicato, verrà trasmessa formale comunicazione all'appaltatore, ai sensi dell'art. 316 comma 2 del DPR 207/2010.

Se, in sede di verifica di conformità, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'appaltatore verrà invitato a dare dette prestazioni finite e regola d'arte entro un termine stabilito. In difetto, l'amministrazione comunale farà eseguire da altro Appaltatore le prestazioni contestate, addebitandone l'importo all'appaltatore, detraendolo dall'importo della liquidazione finale o dalla cauzione definitiva.

Qualora le prestazioni relative alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto della verifica di conformità comportassero comunque danni ad altre prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione o danni ad opere, l'appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le prestazioni od opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'amministrazione comunale, qualora questa abbia preferito fare eseguire dette prestazioni di ripristino da altro Appaltatore.

L'amministrazione comunale non resterà comunque gravata da onere alcuno.

In ogni caso la verifica di conformità, anche se favorevole, non esonera l'appaltatore dalle responsabilità previste dalla normativa.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 320 del DPR 207/2010.

Successivamente all'emissione del verbale di verifica di conformità si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 135 del D.Lgs. 163/2006. Si applicano altresì gli artt. 136, 138 e 139 del D.Lgs. 163/2006, come previsto dall'art. 297 del D.P.R. 207/2010.

Il Comune di Cesena ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, con la quale il Comune di Cesena formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione delle prestazioni;
2. inadempimento alle disposizioni del Comune di Cesena riguardo ai tempi di esecuzione o modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

3. manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle prestazioni;
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
5. sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
6. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
7. grave non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche del contratto;
8. mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesto, ai sensi dell'art. 9 "Cauzioni e garanzie";
9. nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;
10. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 15, comma 5, "Tracciabilità dei pagamenti" del presente Capitolato speciale;
11. nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Comune di Cesena dispone la risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione il Comune di Cesena provvederà altresì all'escussione della cauzione prestata.

Saranno poste a carico dell'Appaltatore inadempiente o fallito le nuove spese di gara e di pubblicità e ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Art. 26 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie relative al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente sarà unicamente quello di Forlì, ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto, comprese le eventuali commissioni per bonifici bancari quale terzo creditore.

Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

Art. 28 - Riservatezza

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Legale Rappresentante dell'Appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare (Amministrazione Comunale di Cesena).

L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell'Appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'Appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all'Amministrazione.

Allegato: Documento unico valutazione rischi da interferenze (DUVRI)

www.AlboPreterioronline.it 30/07/13



COMUNE DI CESENA
Settore Cultura e Pubblica Istruzione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Oggetto: Gestione del servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT-R) del comune di Cesena sito in a Cesena Piazza del Popolo n. 15

Art. 1 - Generalità

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008. Il documento è parte integrante del contratto avente per oggetto la "Gestione del servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT-R) del Comune di Cesena".

Art. 2 - Dati dell'Impresa Aggiudicatrice

Ragione Sociale _____

Sede Legale Via _____ n. _____

CAP _____

Tel _____ Fax _____

e-mail _____

P.IVA _____ C.F. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. _____

Posizione INAIL _____

Datore di Lavoro _____

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione _____

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza _____

Medico Competente _____

Art. 3 - Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa Aggiudicatrice (di seguito denominata I.A.), prima dell'inizio del servizio, dovrà prendere visione del "Documento della Sicurezza" di cui al D. Lgs. 81/2008 art. 28 comma 2 presso l'edificio in cui è destinata ad operare e sarà informata, ad opera del

Dirigente/Datore di Lavoro, circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente, la tipologia di utenti e di attività ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008.

Di tale avvenuta informazione dovrà essere presentato riscontro scritto al Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune.

L'I.A. è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel presente documento.

Inoltre dovrà essere comunicato al Comune di Cesena **il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente nonché dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se dovuti.**

L'I.A. dovrà munire tutto il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'I.A. dovrà comunicare al Comune gli orari di presenza di proprio personale negli uffici.

Art. 4 - Valutazione del rischio da interferenza

La struttura interessata dal servizio sono gli uffici facenti parte del Palazzo Comunale e siti a Cesena in Piazza del Popolo, 15.

Il Servizio riguarda l'attività dei seguenti servizi turistici: *informazioni, promozioni, organizzazione eventi e prenotazioni alberghiere* e meglio dettagliati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il datore di lavoro committente ha effettuato una valutazione del rischio da interferenze e ha individuato le misure da adottare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze:

INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE
Interventi di manutenzione straordinaria richiesti al Comune e affidati a ditte specializzate. RISCHIO MEDIO	Il Comune dovrà informare le ditte manutentrici della tipologia di utenti e di attività che si svolgono all'interno dell'immobile. Dovrà altresì informare il Responsabile individuato dall'I.A. della tempistica dell'intervento richiesto. L'intervento dovrà avvenire in assenza di personale dell'I.A. e di utenti esterni. Nel caso ciò non fosse possibile dovranno essere adottate tutte le misure necessarie da parte dell'I.A. e delle ditte manutentrici per evitare sovrapposizione spaziale (Es.: i manutentori provvederanno, con apposita segnaletica, ad interdire l'area oggetto dell'intervento).

Interventi di manutenzione ordinaria a carico del Comune. RISCHIO MEDIO	Il Comune dovrà coordinare le operazioni in modo da eliminare o ridurre le interferenze. Dovranno essere rispettate le misure generali di sicurezza indicate nel Documento della Sicurezza di cui all'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.
---	---

L'interferenza che si può creare durante la vigilanza e controllo sulla funzionalità del Servizio da parte del Comune non è considerata rischiosa.

Qualsiasi condizione che si dovesse verificare, non contemplata dal presente documento e comportante rischi da interferenza, dovrà essere tempestivamente segnalata al referente del Comune che, valutato il caso, adotterà le specifiche misure per eliminare o ridurre l'interferenza.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, comma 4 del D. Lgs 81/2008 il presente documento deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento così come definita dall'art. 2 comma 1 lettera t) del citato decreto.

In caso di eventi che possono modificare le condizioni riguardanti la sicurezza, il presente documento, parte integrante del contratto, dovrà esser modificato.

Art. 5 - Costi per la sicurezza

Le misure preventive e protettive individuate comportano un costo pari a zero.

Firma / Timbro della Ditta

Il Dirigente del Settore
Cultura e Pubblica Istruzione

www.AlboPretorionline.it 30/07/13